



Documento

**CRITICITÀ E PROPOSTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Roma, 13 luglio 2017

Indice

Premessa	2
Criticità e proposte che richiedono interventi di carattere normativo (di rango primario o secondario)	3
Criticità e proposte che richiedono interventi di natura amministrativa (provvedimenti, circolari, risoluzioni o altri documenti di prassi)	9

Premessa

Con il presente documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende mettere in evidenza le principali criticità che, in particolar modo in questa prima parte del 2017, hanno caratterizzato gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dei commercialisti da loro incaricati.

Trattasi di un'elencazione soltanto parziale, certamente non esaustiva delle numerose criticità presenti nel nostro sistema fiscale, ma indicativa delle difficoltà che gli operatori devono oggi affrontare per adempiere correttamente ai propri obblighi.

In via preliminare, ci preme tuttavia sottolineare che la questione da risolvere che riteniamo prioritaria è una questione di metodo, prima ancora che di merito.

Il problema principale del nostro sistema fiscale è costituito, infatti, dal clima di permanente incertezza e di instabilità normativa che lo contraddistingue e che incide negativamente sulla competitività dell'intero sistema-Paese: aumenta, infatti, i costi gestionali per le imprese, scoraggia le imprese estere ad investire in Italia e spinge quelle italiane a delocalizzarsi all'estero (la Svizzera, ad esempio, continua a fare un forte *marketing* territoriale con effetti non indifferenti per le entrate tributarie).

Sotto l'angolo visuale dei Commercialisti, poi, l'incertezza e l'instabilità normativa è tale da rendere impossibile non solo l'individuazione del *tax rate* di operazioni non particolarmente complesse, ma anche la programmazione delle ordinarie attività di studio, in conseguenza dell'impatto immediato che solitamente hanno le predette modifiche normative, le quali invece, in un sistema più attento alle esigenze dei contribuenti, dovrebbero essere introdotte prevedendone una decorrenza differita, in modo da avere il tempo necessario per la predisposizione degli strumenti indispensabili (decreti attuativi, *software* di elaborazione e diagnostici, circolari interpretative e altri documenti di prassi) per il corretto adempimento degli obblighi fiscali connessi alle modifiche stesse (esemplificative, al riguardo, le modifiche recentemente apportate dal D.L. n. 50 del 2017 alle modalità di compensazione dei crediti tributari, allo *split payment*, alle modalità di calcolo degli acconti IRES, per non dire delle modifiche alla disciplina dell'ACE, in parte anticipate dalla legge di bilancio 2017, e alle modalità di determinazione del reddito di impresa per le società che adottano i nuovi principi contabili nazionali).

Al di là della più o meno rapida soluzione delle criticità di seguito evidenziate, quello che i commercialisti chiedono è quindi, prima di tutto, di poter svolgere il proprio lavoro con la dovuta diligenza professionale, con tempi congrui a disposizione, in un quadro di maggiore stabilità e certezza normativa. Per ottenere questo è necessario un deciso cambio di rotta nella "gestione" della "macchina" fiscale, il cui filo conduttore non può che essere il ripristino del pieno ed incondizionato rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ma ancor più importante, a nostro avviso, è che le Istituzioni competenti alla predetta "gestione" (Parlamento, MEF, Agenzia delle entrate e altri enti impositori) manifestino una maggiore propensione all'ascolto in via preventiva della nostra categoria sia nella fase della produzione normativa che in quella della sua implementazione operativa, non foss'altro per l'esperienza e la competenza che i commercialisti possono offrire in tale delicato settore.

La Professione dei Commercialisti, da tempo, ha portato all'attenzione delle Istituzioni le predette istanze, a cominciare da quelle relative alle semplificazioni degli adempimenti fiscali e alla ridefinizione del calendario delle scadenze.

Dopo anni di incontri, riunioni e Tavoli tecnici, i risultati conseguiti sono stati, purtroppo, al di sotto delle aspettative che, di volta in volta, le stesse Istituzioni avevano riposto in dette iniziative, a cominciare dall'obiettivo (ancora lungi dall'essere realizzato) di semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre, di conseguenza, il costo degli stessi in modo significativo.

Le criticità e le proposte di seguito elencate sono raggruppate in due diverse categorie a seconda che la loro risoluzione richieda interventi di carattere normativo o di natura soltanto amministrativa.

Criticità e proposte che richiedono interventi di carattere normativo (di rango primario o secondario)

- **Proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari:** partendo dalla ovvia constatazione che, attualmente, qualsiasi adempimento fiscale richiede per il suo assolvimento un *software* dedicato, dovrebbe essere espressamente previsto, in attuazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, che i termini di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni nonché i termini di versamento non possano scadere prima del decorso di novanta giorni dalla messa a disposizione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate di tutto quanto necessario (specifiche tecniche, diagnostici e applicativi) per l'effettuazione di detti adempimenti con modalità telematiche. In mancanza, si propone di prevedere la proroga automatica dei predetti termini per il tempo necessario ad assicurare ai contribuenti almeno novanta giorni dalla richiamata disponibilità per poter adempiere. I novanta giorni trovano giustificazione nella circostanza di tener conto dei tempi di consegna da parte delle case di *software* agli studi professionali degli applicativi necessari per l'effettuazione degli adempimenti
- **Calendario scadenze fiscali relative al secondo semestre 2017**

Anche in questi primi mesi del 2017 il Fisco italiano, nonostante i richiami e le attese sulla necessità di semplificare il sistema normativo e di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, sta vivendo una stagione non facile, contraddistinta dal loro moltiplicarsi ed aggravarsi nella loro complessità. Ciò sta altresì generando profondo disorientamento tra i commercialisti, da sempre primi decodificatori delle intricate regole e scadenze in ambito fiscale.

Il nostro lavoro sta diventando una vera e propria "via crucis", che peraltro si accompagna ad una prassi sempre più diffusa dovuta al mancato rispetto del principio sancito dall'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Pur comprendendo le esigenze di gettito che vincolano ogni manovra economica, dobbiamo tuttavia rilevare che questo principio fondamentale risulta purtroppo continuamente violato.

L'ultimo esempio di violazione di tale principio lo si è avuto con la norma che impone la rideterminazione degli acconti IRES relativi al 2017 per tener conto delle modifiche apportate dall'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 alla disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE).

In sede di conversione in legge del decreto n. 50, il testo originario del citato art. 7 ha subito rilevanti modifiche entrate in vigore soltanto il 24 giugno u.s., in seguito alla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, con la conseguenza che i contribuenti e i commercialisti che li assistono hanno avuto appena cinque giorni lavorativi (considerato che il 24 giugno era un sabato) per ricalcolare gli acconti IRES 2017 in base alle novità in materia e rispettare la scadenza del 30 giugno.

Inoltre, per l'anno in corso, la situazione risulta ancor più gravosa per gli studi dei commercialisti (e per il relativo personale, nonché per le imprese clienti) a causa dell'introduzione di sei nuove comunicazioni telematiche. Si tratta delle quattro trasmissioni trimestrali delle liquidazioni Iva e dei due elenchi semestrali delle fatture emesse e ricevute. Questi nuovi obblighi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 si stanno rivelando

assai più onerosi del previsto anche per la scelta di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione e di certificazione delle stesse che ovviamente richiedono nuovi programmi, test ed esperienze.

Pur dando atto dell'impegno che l'Agenzia delle Entrate in collaborazione con SOGEL sta approfondendo per la messa a disposizione degli strumenti necessari per tali nuovi adempimenti, è altrettanto doveroso sottolineare che gli stessi, in special modo in questa prima fase di avvio delle nuove procedure, hanno generato una situazione di emergenza negli studi professionali tale da indurre questo Consiglio nazionale a richiedere ufficialmente ai competenti organi istituzionali l'adozione di alcuni opportuni provvedimenti normativi di seguito elencati, tesi esclusivamente all'implementazione di un calendario delle scadenze più coerente e "gestibile" da parte degli operatori.

- I. Al fine di poter effettuare senza oneri il ricalcolo degli acconti dell'IRES secondo le modifiche imposte dalla legge di conversione del D.L. n. 50/2017, lasciando ai contribuenti un tempo congruo per l'adempimento, si propone di consentire il versamento del primo acconto 2017 entro il 30 luglio p.v. (data che cadendo di domenica è differita *ex lege* al 31 luglio), senza la maggiorazione dello 0,40% attualmente prevista a carico di coloro che provvedono al versamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 giugno.
- II. Oltre a ciò, al fine di prevenire analoghi disagi nei prossimi mesi, si propone di meglio coordinare gli adempimenti fiscali i cui termini sono in scadenza nei mesi di luglio e settembre:
 - a) innanzitutto si chiede di prorogare al 30 settembre il termine di presentazione del modello 770, in scadenza il 31 luglio p.v., a causa del consueto ingorgo di incombenze fiscali concentrate nei mesi di giugno e luglio quali versamenti di imposte e contributi, adeguamenti agli studi di settore, trasmissione telematica dei modelli 730 precompilati e non, presentazione elenchi INTRASTAT relativi ai mesi di maggio e giugno 2017 e al 2° trimestre 2017, lavorazione degli avvisi bonari e delle lettere per la *compliance* recapitate in questi giorni;
 - b) in secondo luogo, si chiede di posticipare il termine di trasmissione della nuova comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, che scadrà il 16 settembre p.v. Si tratta dell'adempimento che, allo stato attuale, desta le maggiori preoccupazioni per i commercialisti, cadendo in un periodo in cui gli studi professionali sono già fortemente impegnati nella "campagna" di invio delle dichiarazioni dei redditi del 2016. L'adempimento, contrariamente a quanto si ritiene, non si risolve in un automatico "rigiro" all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture già contenuti nei registri IVA, dovendo il professionista, per tutti i contribuenti, controllare in modo dettagliato che i dati registrati siano corretti o comunque non siano carenti di qualche informazione comunque richiesta dal modello comunicativo. Motivo di ulteriore preoccupazione deriva dal fatto che l'invio dei dati delle fatture sarà caratterizzato dalle medesime complessità procedurali già sperimentate, nel mese di giugno, per l'invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, per effetto dell'obbligo di utilizzo dello stesso (nuovo) *standard* di trasmissione previsto per quest'ultimo tipo di comunicazioni. Le comunicazioni dei dati delle fatture, come anticipato, vanno ad aggiungersi agli altri adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2017, che sono:
 - entro il giorno 16 (posticipato *ex lege* al 18), la trasmissione dei dati delle liquidazioni Iva del 2° trimestre 2017;
 - entro il giorno 25, la presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di agosto 2017;

-
- entro il giorno 30 (posticipato *ex lege* al 2 ottobre), la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP con gli allegati modelli relativi agli studi di settore, le eventuali comunicazioni aggiuntive ai fini della *voluntary disclosure* (per integrare la documentazione già fornita all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio), nonché la presentazione delle istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Per tali motivi si propone quindi di allineare al 15 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP anche per i soggetti che non adottano i nuovi principi contabili nazionali (per i quali ultimi il predetto termine è stato già posticipato, infatti, al 15 ottobre), nonché di prorogare al 31 ottobre 2017 l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017, in modo da consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono l'effettuazione di questi adempimenti con la dovuta diligenza professionale.

Pertanto, ricordate le oggettive complicazioni descritte e tenuto conto che gli interventi richiesti non comportano perdite di gettito per le entrate erariali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Eserti Contabili, in via riepilogativa, propone il seguente calendario delle scadenze fiscali per la seconda parte del 2017:

- 16 settembre 2017 – comunicazioni delle liquidazioni IVA del 2° trimestre 2017;
- 25 settembre 2017 – elenchi INTRASTAT relativi al mese di agosto 2017;
- 30 settembre 2017 – dichiarazioni dei sostituti di imposta;
- 30 settembre 2017 – comunicazioni aggiuntive ai fini della *voluntary disclosure*;
- 30 settembre 2017 – istanze definizione agevolata controversie tributarie;
- 15 ottobre 2017 – dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- 31 ottobre 2017 - comunicazioni dati fatture emesse e ricevute del 1° semestre 2017.

Si chiede inoltre, come già ricordato sotto il precedente p. I, la disapplicazione della maggiorazione dello 0,40% per i versamenti degli acconti IRES effettuati entro il 30 luglio 2017.

- **Semplificazioni fiscali:** per una rassegna delle nostre proposte in materia, cfr. Audizione del CNDCEC presso la Commissione parlamentare per la semplificazione dell'8 marzo u.s.
- **Eliminazione obbligo stampa Registri IVA:** in un'ottica di semplificazione e al fine di migliorare la gestione complessiva degli adempimenti fiscali si propone di eliminare l'obbligo di stampa dei registri IVA in quanto da ritenersi superfluo in presenza dei nuovi obblighi comunicativi, con periodicità infrannuale, dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche dell'IVA. La gran parte dei dati e delle informazioni annotati sui registri IVA sono infatti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, il che rende l'obbligo di stampa dei Registri un adempimento non più decisivo ai fini del controllo del contribuente. Si propone, pertanto di considerare regolare, a tutti gli effetti di legge, la tenuta dei registri IVA con sistemi meccanografici, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza
- **Trattamento perdite imprese minori:** dopo oltre sei mesi dall'approvazione della legge di Bilancio 2017, non è ancora stata risolta una questione, di notevole importanza per un numero rilevante di contribuenti, quale quella delle imprese minori in contabilità semplificata che, per effetto del nuovo principio di cassa loro applicabile, non potranno utilizzare le perdite fiscali generate dalla deduzione nel

2017 dell'intero valore delle rimanenze finali 2016. Sebbene da tempo siano state individuate le possibili soluzioni da adottare, non sono stati ancora adottati i conseguenti interventi normativi

- **Fiscalità OIC-adopter**: sebbene i nuovi principi contabili nazionali abbiano trovato applicazione già nei bilanci relativi all'esercizio 2016, le norme disciplinanti le relative ricadute fiscali sono entrate in vigore, con notevole ritardo, soltanto il 1° marzo 2017, con la L. n. 19 del 2017 di conversione del D.L. n. 244 del 2016, nel quale è stato inserito l'art. 13-bis. La "campagna" di approvazione dei bilanci 2016 e il conseguente calcolo delle imposte sono stati quindi effettuati senza che siano stati emanati né i decreti di revisione e coordinamento con le disposizioni dei decreti emanati per i soggetti IAS-adopter¹ (previsti dal comma 11 del citato art. 13-bis) né le circolari interpretative della nuova disciplina, in una situazione di notevole incertezza sui corretti comportamenti da adottare. Si ritiene pertanto necessario introdurre idonee clausole di salvaguardia dei comportamenti adottati precedentemente all'emanazione delle norme attuative
- **ACE**
 - decreto ministeriale recante norme attuative in materia per tener conto dei nuovi principi contabili nazionali: il comma 11 dell'art. 13-bis D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 prevede l'emanazione di un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, atto ad aggiornare la disciplina applicativa dell'incentivo ACE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 244 del 2016, ossia entro il 29 aprile. Il decreto ministeriale, ad oggi, non è stato ancora emanato
 - necessità di decreti attuativi e/o di circolare interpretativa delle novità recate dalla legge di bilancio 2017 e dal D.L. n. 50 del 2017
- **Split payment**
 - estensione della disciplina ai professionisti: si ritiene del tutto ingiustificata l'estensione dello *split payment*, ai professionisti e, in genere, ai lavoratori autonomi che prestano servizi alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti attratti alla disciplina con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017. I professionisti e gli altri titolari di reddito di lavoro autonomo che operano nei confronti di tali soggetti subiscono infatti la ritenuta alla fonte. Ne consegue che le prestazioni di servizi da loro svolte sono già tracciabili attraverso non solo l'effettuazione della ritenuta alla fonte, ma anche della dichiarazione annuale (modello 770) che il committente (quale sostituto d'imposta) è tenuto a presentare. Tenuto conto che la scissione dei pagamenti costituisce una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'IVA, essendo riconducibile tra quelle misure volte a ridurre il "VAT gap" e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi in ambito IVA, detta deroga (che si sostanzia nella mancata corresponsione al professionista – oltre che della parte di compenso corrispondente alla ritenuta – anche dell'IVA da questi indicata in fattura) non arreca, dunque, alcun giovamento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale che hanno giustificato

¹ Si tratta dei decreti ministeriali n. 48 del 2009 e dell'8 giugno 2011, le cui disposizioni, in taluni casi, appaiono anacronistiche e di difficile applicazione per i soggetti OIC-adopter.

l'intervento, ma finisce unicamente per duplicare il prelievo sulla medesima fattura, a carico di professionisti e lavoratori autonomi

- ritardi nell'adozione del decreto ministeriale di attuazione e incertezze sull'estensione della disciplina agli Ordini professionali: il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che le modalità di attuazione delle nuove norme in materia siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro lo scorso 23 maggio. Il decreto ministeriale è stato firmato soltanto il 27 giugno u.s. (con inserimento sul sito del Dipartimento delle finanze) e pubblicato sulla G.U. n. 151 del successivo giorno 30, vale a dire appena un giorno prima della decorrenza della nuova disciplina, fissata al 1° luglio 2017. I nuovi soggetti interessati (tra cui, sembrerebbe, tutti gli Ordini professionali) non hanno quindi avuto il tempo necessario per adeguare le proprie procedure amministrative e informatiche alle nuove regole. A ciò deve aggiungersi, l'ancora attuale incertezza sull'estensione dello *split payment* alle amministrazioni pubbliche non inserite nel conto economico consolidato. Il decreto ministeriale di attuazione, a differenza della norma primaria, dispone infatti l'applicazione della disciplina in oggetto alle sole pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016, nel quale, tra gli altri, gli Ordini professionali non risultano inseriti. Gli Ordini professionali, pur avendo chiesto esplicitamente un chiarimento sul punto, attendono ancora una risposta ufficiale da parte del MEF, il che non fa altro che accrescere le incertezze operative sorte dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione
- **Indici di affidabilità fiscale:** per una rassegna delle nostre proposte in materia, cfr. Audizione del CNDCEC presso la Camera dei Deputati, VI Commissione – Finanze sulla Proposta di legge AC n. 4440, del 10 maggio u.s.
- **Progetto fatturazione elettronica:** è stato istituito un Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate, MEF, ABI e CNDCEC al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della fatturazione elettronica nelle operazioni B2B. L'idea che si sta sviluppando è quella di far sì che il commercialista attesti che i dati delle fatture (anche elettroniche) inviati sono formalmente corretti, corrispondenti ai documenti sottostanti e che tali dati verranno inseriti nelle liquidazioni Iva e nei quadri della relativa dichiarazione annuale dei redditi, Irap e Iva del contribuente. A fronte di tale attestazione al contribuente potrebbero essere riconosciute premialità non solo di carattere fiscale. A breve, il CNDCEC presenterà nell'ambito del Tavolo tecnico un documento con le proprie proposte sul ruolo del commercialista nel processo di fatturazione elettronica.
- **Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – adempimenti degli intermediari:** tutte le dichiarazioni devono contenere l'assunzione dell'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario deve rilasciare *“al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati contenuti nella dichiarazione”*, con la conseguenza che, per ogni dichiarazione, deve essere redatto uno specifico impegno che il professionista dovrà sottoscrivere e consegnare al cliente. Al riguardo, si propone di prevedere un impegno unico, anche limitato a singole

tipologie di dichiarazioni, da parte dell'intermediario, valido fino a revoca espressa da parte del cliente o di rinuncia da parte dell'intermediario. In tale contesto, dovrebbe altresì essere previsto l'esonero da responsabilità per l'intermediario qualora il contribuente non fornisca la dichiarazione o i dati necessari per la sua predisposizione in tempo utile per la trasmissione

- **Compensazioni dei crediti tributari:** tenuto conto del presidio ferreo sulle compensazioni fiscali, che le disposizioni contenute nel D.L. n. 50 del 2017 hanno ulteriormente rafforzato (il riferimento è alla riduzione a 5.000 euro annui della soglia oltre la quale è necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ora, anche trimestrali), è auspicabile una rivisitazione dei limiti annuali previsti per le compensazioni "orizzontali" di cui all'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (come modificato dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) e all'art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i quali devono ritenersi ormai irragionevoli ed anacronistici
- **Riduzione della maggiorazione delle 0,40% per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario:** la misura della maggiorazione attualmente prevista dall'art. 17, comma 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (0,40%, che corrisponde ad un tasso annuale, a capitalizzazione semplice, del 4,80%) non è più allineata con il livello attuale dei tassi del mercato finanziario. La misura vigente era stata fissata nel 2002 quando i tassi rendistato a 1 anno erano pari al 3,74% e l'Euribor a 1 anno variava tra il 2,61% e il 3,87%. Oggi i rendimenti sono pari a -0,388% e -0,468% per rendistato mentre l'Euribor si presenta anch'esso negativo variando nei mesi tra -0,09% e -0,16%. Diventa quindi necessaria una riduzione sensibile della misura della maggiorazione che, diversamente, non può più considerarsi un interesse corrispettivo (come disposto dal citato art. 17), ma finisce, di fatto, per assumere un'impropria natura sanzionatoria. Si propone pertanto la riduzione della maggiorazione in oggetto ad un tasso da determinare, con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, tenendo conto della misura vigente del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
- **Riduzione dell'interesse dell'1% dovuto dai contribuenti minori che esercitano l'opzione per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale:** per le medesime ragioni di cui al punto precedente, si propone di ridurre anche l'interesse in oggetto (1%, che corrisponde ad un tasso annuale, a capitalizzazione semplice, del 12%) di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
- **Transfer pricing:** Il comma 7 dell'art. 110 del TUIR, come modificato dall'art. 59 del D.L. n. 50 del 2017, prevede che *"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma"*. Si auspica la più rapida emanazione del predetto decreto ministeriale, trattandosi di un'esigenza da tempo avvertita dalle imprese operanti sui mercati internazionali

Criticità e proposte che richiedono interventi di natura amministrativa (provvedimenti, circolari, risoluzioni o altri documenti di prassi)

- **Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA**
 - verifica acquisizione *file*: allo stato attuale, per avere la conferma che il *file* sia stato elaborato ed acquisito occorre accedere ad ogni singola posizione cambiando l'utente mediante inserimento del codice fiscale; questo sistema fa perdere moltissimo tempo ai professionisti
 - contenuto ricevuta: la ricevuta che viene messa a disposizione è priva di un minimo di "struttura" giuridica. Non vi è il minimo riferimento a quanto inviato, il che rende difficile anche fornire la prova al cliente della correttezza del proprio operato
- **Compensazioni dei crediti tributari**
 - polizze assicurative per visto di conformità: l'art. 3 del D.L. n. 50 del 2017 ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro annui il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per la compensazione di crediti inerenti le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA, il che ha reso necessario che tutti i commercialisti abbiano dovuto provvedere, in tutta fretta e con pochissimi giorni a disposizione prima della scadenza dei versamenti, all'integrazione delle proprie polizze assicurative per il rilascio dei visti di conformità nei casi di superamento della predetta soglia. Da interlocuzioni avute con l'Agenzia, si era ipotizzato di attivare un Tavolo tra Agenzia, ANIA e CNDCEC che, ad oggi, non è stato tuttavia ancora istituito
 - provvedimenti direttoriali da emanare: il comma 4-bis dell'art. 3 del D.L. n. 50 del 2017 ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo cui *"qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato"*. Si auspica la più rapida adozione dei previsti provvedimenti direttoriali
 - circolare interpretativa: si auspica la più rapida emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare interpretativa sulle novità in materia recate dall'art. 3 del D.L. n. 50 del 2017
- **Esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA**: si auspica la più rapida emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare interpretativa sulle novità in materia recate dall'art. 2 del D.L. n. 50 del 2017
- **Dichiarazioni integrative a favore del contribuente**: si auspica la più rapida emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare interpretativa sulle novità in materia recate dall'art. 5, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225
- **Trattamento Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituiti dagli Ordini dei Commercialisti (OCC)**: sul punto, l'ODCEC di Genova ha presentato istanza di interpello all'Agenzia delle entrate e si è in attesa della risposta

-
- **Trattamento attività formative svolte dagli enti strumentali (Fondazioni/Associazioni) degli Ordini dei Commercialisti:** è in stato avanzato un'interlocuzione con la Direzione centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate al fine di individuare il corretto trattamento fiscale delle attività formative svolte dai predetti enti
 - **Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro") da parte degli Ordini dei Commercialisti e del CNDCEC:** l'art. 21 del D.L. 78/2010, nella sua versione applicabile fino al 2016, prevede l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro"). Si chiede conferma che gli Ordini territoriali e il CNDCEC non siano obbligati all'invio della comunicazione in oggetto per effetto (da ultimo) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 68495 del 6 aprile 2017, il quale al p. 1.1 ha stabilito che *"per l'anno 2016, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013"*. Si chiede, inoltre, conferma che analoga esclusione valga per la nuova comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, nella sua versione attualmente vigente
 - **Trattamento Società tra professionisti (STP):** su tali tipologie di società non sono ancora stati diramati chiarimenti ufficiali in ordine al loro trattamento fiscale e a quello dei redditi distribuiti ai soci
 - **Sanzioni amministrative tributarie, abuso del diritto, IVA di gruppo ed IRI:** si auspica la più rapida emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle circolari interpretative sulle novità relative a ciascuna delle materie citate
 - **Iperammortamenti:** considerata la natura e l'entità degli investimenti agevolabili, appare opportuno precisare la portata applicativa della disposizione. In particolare, si pongono due questioni che meriterebbero una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate:
 - che anche in relazione agli oneri accessori all'investimento principale, pur se non rientranti singolarmente nel "modello industria 4.0", possa applicarsi l'agevolazione in oggetto;
 - che per individuare tali oneri accessori debba essere applicato il principio contabile OIC n. 16. Tale documento ai punti 5 e 6 afferma che *"il costo di acquisto comprende anche i costi accessori"* e che questi ultimi *"comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società"*. Inoltre precisa che *"se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo"*. Dovrebbe essere chiarito se anche in quest'ultima circostanza l'agevolazione si renda applicabile
 - **Depositario scritture contabili:** con un documento inviato l'anno scorso alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate è stata evidenziata la necessità di consentire al professionista depositario delle scritture contabili del cliente di poter effettuare autonomamente la comunicazione di

cessazione del deposito dei documenti presso il proprio studio, nei numerosi casi in cui il rapporto con il cliente si interrompa per qualsiasi motivo (cessazione volontaria da parte del cliente, rinuncia all'incarico da parte del professionista, irreperibilità del cliente, ecc.). La proposta che si ritiene preferibile prevede l'utilizzo diretto del Cassetto fiscale, da cui già ora si può facilmente estrarre l'elenco dei soggetti di cui il commercialista risulta essere ancora depositario delle scritture contabili; attraverso questo strumento si dovrebbe poter attivare una specifica procedura di "autocancellazione" da parte dello stesso professionista, previa informativa al cliente

- **Procedura delega professionista per operare su cassetto fiscale del cliente:** anche su tale questione, l'anno scorso è stato inviato un apposito documento alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate per semplificare la procedura in oggetto
- **Ritenute di acconto effettuate, ma non certificate:** al CNDCEC sono giunte segnalazioni dall'ODCEC di Caltanissetta con cui ci è stato rappresentato come la locale Direzione provinciale non applichi la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 emanata dall'Agenzia delle entrate proprio per risolvere tale criticità. La questione è stata sottoposta alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate il mese scorso e si è ancora in attesa di un riscontro
- **Controllo requisiti per rilascio visto di conformità:** da vari Ordini della Sicilia sono giunte segnalazioni al CNDCEC circa l'attività di verifica da parte della locale Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate dei requisiti in oggetto. Sono stati segnalati casi di professionisti che pur avendo attivato una rateizzazione per i propri debiti tributari (con pagamenti regolari) ed avendo impugnato alcune cartelle di pagamento loro notificate in quanto ritenute illegittime, si sono visti recapitare una lettera con la quale venivano chieste memorie in merito alla situazione sopra illustrata. Tra gli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa per il rilascio dei visti di conformità, la lett. c) dell'art. 8, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 contempla quello di "*non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria*". Sarebbe opportuno chiarire, anche con esemplificazioni pratiche, il pensiero dell'Agenzia delle entrate in merito a tale requisito